



POLIZZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCTO)

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

COMUNE DI LAIGUEGLIA
Via Genova n. 2 – 17053 Laigueglia (SV)
C.F / P. IVA: 00109960112
N. CIG

e la

Compagnia di assicurazione

Nome
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

Durata della polizza

dalle ore 24.00 del	28/02/2017
alle ore 24.00 del	28/02/2019

Con scadenza del primo periodo di assicurazione

Alle ore 24.00 del	28/02
--------------------	--------------



Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<u>ASSICURATO:</u>	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<u>ASSICURAZIONE:</u>	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
<u>BROKER:</u>	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
<u>SOCIETÀ/ASSICURATORI:</u>	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
<u>CONTRAENTE:</u>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
<u>FRANCHIGIA:</u>	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'assicurato.
<u>SCOPERTO:</u>	La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico.
<u>INDENNIZZO:</u>	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
<u>MASSIMALE PER SINISTRO :</u>	La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<u>SELF INSURED RETENTION (S.I.R.)</u>	L'importo, comprensivo anche delle spese di gestione del Sinistro (quali, a titolo esemplificativo, le spese di perizia, gli onorari di medici-legali, gli onorari di consulenti legali) che la Contraente tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa.
<u>PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:</u>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di



	cessazione annuale dell'assicurazione.
<u>RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL):</u>	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.
<u>POLIZZA:</u>	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
<u>PREMIO:</u>	La somma dovuta dal contraente alla società.
<u>RISCHIO:</u>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<u>SINISTRO:</u>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<u>SINISTRO IN SERIE</u>	Una pluralità di sinistri derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro. Se il primo sinistro di una serie come sopra descritta si è verificato prima della decorrenza della presente polizza, tutti i sinistri appartenenti alla medesima serie si intendono esclusi dalle garanzie di polizza.
<u>DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:</u>	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su



	soggetti diversi dal contraente/assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione.
<u>COSE :</u>	Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali.
<u>DANNI:</u>	I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti.
<u>DANNI CORPORALI:</u>	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
<u>DANNI MATERIALI:</u>	La distruzione o il danneggiamento di cose.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
 - attribuite, consentite e delegate all'Ente contraente,
- ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'assicurato, salvo che ne derivi all'assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 DURATA DELL' ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art.7 - Recesso in caso di Sinistro.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente contraente si riserva la facoltà di rinnovare l'assicurazione per una durata di anni uno (1) , previa adozione di apposito atto. In questo caso la società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio di polizza.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive entro il 60° giorno dalla scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società dà atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del



D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art.5 VARIAZIONI DI RISCHIO

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall'assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'assicurato/contraente può recedere dall'assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.



Art.7 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza e pertanto i compensi erogati ai dipendenti.

Le differenze, attive a favore della Società, risultanti dalla regolazione premio, devono essere pagate dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all'adempimento di tali obblighi.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.8 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO – PREMIO ANNUO E PREMIO MINIMO

Fatto salvo quanto previsto all'art. "Variazioni di rischio", il premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, come di seguito specificato:

PREMIO ANNUO LORDO parametro retribuzionix € 950.000,00 = €.....,...

PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO (al netto della regolazione premio):

calcolato sulla base dell' **98 %** del preventivo retribuzioni annue lorde, l'importo risultante corrisponde al premio minimo comunque acquisito dalla Società

€ **931.000,00** x pro mille = €.....,...

Art.9 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

Art.10 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.

Art.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.



Art.12 ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente non e' tenuto a comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell' art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.

Art.13 ELEZIONE DI DOMICILIO

La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

Art.14 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annua si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso in caso di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker.

Art.15 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il contraente deve darne avviso scritto alla società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Ai fini della garanzia RCO l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l'assicurato deve dare comunicazione alla società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art.16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'assicurato stesso.



Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La società non riconosce ed assume spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La società non risponde di multe od ammende.

Nel caso di adozione della forma con franchigia – Self –insurance retention (SIR) la presente norma si intende operante solo per i danni eccedenti la SIR stessa.

Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

Art.18 CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (OPERATIVA SOLO NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOTTOSCRITTORE LLOYD'S.)

Con la sottoscrizione della presente polizza si prende atto che l'assicurato e/o contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio..... (qui di seguito indicato come "broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato

Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'assicurato e/o contraente, oppure
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'assicurato e/o contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.

Pertanto:

- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure



b2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

Art.19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art.20 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Art.21 INTERPRETAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.22 VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento / formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in tali paesi. L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art.23 CLAUSOLA BROKER

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società. Qualora, nel corso della vigenza dell'assicurazione, il contraente venga a definire con Aon S.p.A. o altro broker, una percentuale inferiore sul premio imponibile di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla società sarà adeguato nella stessa misura percentuale. Resta inteso tra le Parti che ad AON SpA, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.



CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Art.24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa".

La società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali



rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;

- per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

Art.25 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Si conviene che non sono considerati terzi i dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I dipendenti sono invece considerati terzi:

- per danni arrecati a cose di loro proprietà;
- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.

Ad eccezione del contraente, tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.

Art.26 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, tranne quanto previsto alla clausola "Inquinamento improvviso ed accidentale";
- d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola "Danni da furto";
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto alla clausola "Danni a cose di terzi";
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole "Servizio di polizia municipale" e "Impiego di fuochi artificiali". La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausola "Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni" se attivata.
- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;



- l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
- m) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
- n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
- o) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005
- p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "Lavori di manutenzione, pulizia ed altri lavori in economia" nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola "Farmacie e smercio prodotti in genere";
- q) derivanti dalla malpractice medica
- r) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
- s) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni firma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
- t) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
- u) in relazione alla proprietà di fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, muffe, nonché da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa ed accidentale di tubazioni e/o condutture;
- v) a natanti nonché i danni derivanti da proprietà o attività in ambito "off-shore"
- w) a velivoli nonché i danni derivanti da proprietà o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side)
- x) a cose in consegna e custodia, salvo quanto previsto dall'art. "Danni a cose di terzi" e "Responsabilità da incendio"

Art.27 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:

1) Committenza auto ed altri veicoli

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

2) Utilizzo veicoli del contraente

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato stesso dalle somme che questi sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subito a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente debba rispondere. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate in polizza.



3) Danni ai trasportati sui veicoli a motore di proprietà del Contraente

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per danni ai trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato / Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto D.Lgs. 7/9/05 n. 209 – Codice delle Ass.ni – Titolo X e successive modificazioni.

4) Carrelli, impianti e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione a qualsiasi titolo, di tutti i macchinari, impianti, attrezzature, carrelli, macchine operatrici e altri apparati su ruota/cingolo (compattatori, macchine operatrici, gru, bracci idraulici installati su veicoli e simili mezzi) impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.

La garanzia è operante anche quando i macchinari, gli impianti, le attrezzature, ecc sono messi a disposizione di terzi o da terzi.

La garanzia comprende i danni arrecati a terzi dalle macchine operatrici di proprietà o comunque in uso all'Assicurato anche quando alla loro guida, al momento del sinistro, si trovasse persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché abbia compiuto il sedicesimo anno di età

5) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.

6) Uso e gestione di biciclette elettriche

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso e gestione di biciclette elettriche, corredate dalla relativa attrezzatura per la ricarica, date in noleggio gratuito ai cittadini od in uso saltuario ai dipendenti del Contraente per ragioni di servizio o compiti d'istituto, eventualmente per il tramite di Enti o Società appositamente convenzionate;

7) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

8) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e Dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni

9) Apparecchiature in comodato od uso

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo e la responsabilità civile derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo;

10) Danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori:

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori che si trovano nell'ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie previste nell'apposita tabella.

11) Danni a cose di terzi :

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni :

- alle cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione (con esclusione dei danni alle cose che costituiscono oggetto di strumento di lavoro);



- alle cose di terzi trasportate, sollevate, rimorchiate, caricate e/o scaricate dalle gru e da mezzi meccanici di proprietà od in uso all'assicurato (sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso della cosa danneggiata);
- ai veicoli rimossi per effetto di divieto di sosta, durante il trasporto, il rimorchiamento o il sollevamento, a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida per i danni subiti da detti veicoli custoditi dall'Assicuratore in apposite aree;
- a parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella;
- alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella;

12) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

13) Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

14) Mense/Insegne

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.

15) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere.

16) Antenne radiotelevisive / Recinzioni / Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

17) Acquedotti/Rete fognaria

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la proprietà e committenza:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture improvvise ed accidentali di tubazioni e/o condutture.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

18) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.



Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

19) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di polizza per ogni sinistro.

20) Lavori di manutenzione, pulizia ed altri lavori in economia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera p)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori ordinaria e straordinaria manutenzione, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione e pulizia in genere.

La garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

21) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

22) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.

23) Servizio di polizia municipale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera g)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di polizia municipale, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi.

24) Raccolta, smaltimento rifiuti e centri di stoccaggio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di centri di raccolta, stoccaggio temporaneo di rifiuti;

25) Lavori ceduti in appalto e subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante quale committente di lavori ceduti in appalto e subappalto, nel caso in cui all'Assicurato/Contraente, a seguito di sinistro, ne derivasse una responsabilità, anche in via solidale per:

- danni a terzi; danni a prestatori d'opera dell'Assicurato, dipendenti e non;
- danni a prestatori d'opera dell'Impresa appaltatrice e/o subappaltatrice o comunque esecutrice dei lavori commissionati e/o ceduti;

La Società, nell'ambito dei massimali stabiliti dalla presente polizza, risponderà dei danni occorsi qualora i soggetti succitati non fossero in grado, per qualsiasi motivo direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, di farvi fronte. La Società, nei confronti di questi, manterrà il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.



L'Assicurato/Contraente e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.

La garanzia assicurativa è altresì estesa:

- alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.
- alla responsabilità civile che possa gravare all'Assicurato/Contraente nel caso in cui partecipi, a qualunque titolo, ad associazioni temporanee d'Impresa. Limitatamente a quest'ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall'ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per "differenza in condizioni" e/o per "differenza di limiti" rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall'ATI stessa.

26) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresa:

- quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
- quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"

per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Tutto quanto sopra entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

27) Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi.

28) Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:

- fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non,
- tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

29) Proprietà e conduzione di strade e aree pubbliche in genere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà e conduzione di strade e aree pubbliche in genere, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all'esterno della proprietà del Contraente, alla cui manutenzione provvede il Contraente stesso;

30) Fuoriuscita fluidi

La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento/fuoriuscita di acqua, fluidi in genere purché conseguenti a rotture accidentali, occlusione, traboccamento, infiltrazione, tracimazione, errata manovra, di tubazioni, vasche, condutture ed altri sistemi di trasporto, contenimento, controllo, trattamento, comunque costruiti, sia che trattasi di opere interrato che a cielo aperto. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate in polizza.

**31) Ricerca e riparazione**

La garanzia comprende i danni a beni di terzi resi necessari dalle operazioni di ricerca e riparazione di guasti eseguite in conseguenza di uno spargimento/fuoriuscita di acqua e fluidi (come disciplinato dal precedente punto 30) cagionato da beni/cose di proprietà e/o nella disponibilità del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nell'apposita sezione .

32) Impianti sportivi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi.

33) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani.

34) Uffici / Magazzini / Case ed alloggi / Parcheggi / Teatri / Cinematografi / Case di riposo / Macelli e varie attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, case ed alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.

35) Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.

36) Spettacoli / Manifestazioni / Convegni / Riunioni / Mostre / Fiere / Vigilanza armata / Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, mostre, fiere, feste patronali e l'attività dei "Quartieri e Rioni", esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aereomobili nonché di fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.

37) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di asili e scuole, di qualsiasi ordine e grado, nell'ambito delle quali gli alunni devono essere considerati terzi tra loro, anche per le attività prescolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e parascolastiche; sono compresi i servizi di scuolabus gestiti direttamente o in convenzione, con qualsiasi veicolo, anche non di proprietà dell'Ente.

E' compreso l'esercizio di centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.

E' garantita la responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali.



E' compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate ed anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa la responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap ed ex carcerati presso altri enti pubblici e/o ditte private e/o all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'attività di sostegno legata a progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la gestione ed organizzazione di centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di personale e/o volontari incaricati, compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli inserimenti terapeutici presso aziende, società ed enti, la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Enti presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori.

È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

38) Volontariato e squadre antincendio e protezione civile

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che indirettamente da appartenenti ad associazioni di volontariato, comprese le attività delle squadre antincendio e/o di protezione civile organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato e/o da volontari;

39) Infermeria e pronto soccorso

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;

40) Farmacie e smercio prodotti in genere

A parziale deroga di quanto previsto all'art. Esclusioni, lettera p), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresa la vendita di farmaci e materiale farmaceutico in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i farmaci galenici di produzione propria, somministrati o venduti, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

41) Inquinamento improvviso ed accidentale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera c)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura



improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso. L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

42) Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

43) Responsabilità derivante agli Assicurati ai sensi di quanto previsto dalla D.lgs 30.06.2003 nr. 196 e ss. mm. li.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.lgs 30.06.2003 nr. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed in particolare per la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge medesima.

44) Impiego di fuochi artificiali

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera g)" e dell'art. "Spettacoli / manifestazioni / convegni / riunioni / fiere / vigilanza armata / cani da guardia", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

45) Detenzione ed impiego di prodotti per l'agricoltura

La garanzia comprende la responsabilità civile per i danni a terzi conseguenti alla detenzione e impiego di prodotti per l'agricoltura, chimici e non, quando fanno parte dell'attività del Contraente/Assicurato, ivi compresi i danni da contaminazione, inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo. Restano comunque esclusi i danni da contaminazione ed inquinamento non accidentale. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate in polizza.

46) Attività varie

La garanzia viene estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per i rischi sotto elencati, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, derivanti da:

- dimostrazione presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;
- proprietà e/o uso di macchine per il pagamento automatico, bancomat ovunque installate;
- responsabilità derivante dalle attività della Consulta Giovanile, compresa la responsabilità personale degli eletti;
- danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, di strutture o attrezzature, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con le attività formanti oggetto dell'assicurazione.

Art.28 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in



materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art.29 FRANCHIGIE E SIR (C.D. "SELF INSURANCE RETENTION")

Relativamente alla copertura assicurativa di R.C.T., le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate alle seguenti condizioni.

L'assicurazione entra in vigore per i sinistri RCT superiori all'importo indicato nella tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR, importo che resta a totale carico del contraente quale Self Insurance Retention (di seguito "S.I.R.") per ciascun sinistro RCT.

Si conviene pertanto che:

A. per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo di "S.I.R." medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del contraente che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture esterne). Per tali danni sarà inoltre obbligo del contraente fornire ogni tre mesi alla società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

1. Controparte;
2. Data dell'Evento;
3. Data della Richiesta;
4. Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno;
5. Prima stima economica.
6. Esiti conclusivi dei sinistri trattati
7. Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi bordereaux trasmessi nei mesi precedenti

Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà della società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla contraente in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo della SIR.

Nel caso in cui la società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere alla contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest'ultimo si impegna, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all'operatività della garanzia

B. per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo di "S.I.R." la società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui al precedente art. Gestione delle vertenze di danno.

Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla società rimarranno a carico della stessa.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla società perché rientrante nell'importo della "S.I.R." dovesse superare tale importo, il contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta é pervenuta al contraente o agli assicurati.

Inoltre, la società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal contraente. La società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal contraente.

In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della società resteranno a carico dell'assicurato, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della società stessa.

In ogni caso la società resterà obbligata esclusivamente al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la "S.I.R." e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla "S.I.R." resterà a totale carico del contraente.



Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da parte del contraente al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla società, restano a totale carico del contraente.

Art.30 TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED INONDAZIONI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento naturale. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella."

Art.31 MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Il premio dovuto dalla Contraente viene calcolato come indicato di seguito.

Tabella Massimali	
Responsabilità Civile verso Terzi :	€ 3.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 3.000.000,00.= per ogni persona lesa e
	€ 3.000.000,00.= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro :	€ 3.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 1.500.000,00.= per persona lesa.
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 5.000.000,00	

Tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR			
Garanzia	Scoperto	Franchigia/SIR	Massimo Risarcimento
Ogni e qualsiasi danno RCT	nessuno	€2.500,00 o diverso importo superiore	I massimali RCT di polizza
Ogni e qualsiasi danno RCO	nessuno	nessuna	I massimali RCO di polizza
Danno biologico nell'ambito RCO	nessuno	€ 2.500,00	Massimali di polizza
Committenza auto	nessuno	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Utilizzo veicoli del contraente	nessuno	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Carrelli impianti e macchine operatrici	nessuno	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Mezzi di trasporto non a motore / biciclette elettriche	nessuno	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti	Nessuno	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Danni a mezzi sotto carico e scarico	nessuno	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Apparecchiature in comodato d'uso	nessuno	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Danni a cose di proprietà di dipendenti ed amministratori	nessuno	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Danni alle cose di terzi	10%	Minima € 2.500,00	€ 300.000,00
Danni da interruzione e sospensione di	10%	Minima € 2.500,00	€ 500.000,00



attività			
Danni da Furto	10%	Minima € 2.500,00	€ 50.000,00
Mense/insegne	nessuno	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale	nessuno	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Antenne, recinzioni	nessuno	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Acquedotti e rete fognaria	Nessuno	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10%	Minima € 2.500,00	€ 500.000,00
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10%	Minima € 2.500,00	€ 500.000,00
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	Nessuno	Minima € 2.500,00	€ 500.000,00
Responsabilità da Incendio	Nessuno	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Fuoriuscita fluidi	10%	Minima € 2.500,00	€ 300.000,00
Ricerca e riparazione	10%	Minima € 2.500,00	€ 150.000,00
Inquinamento accidentale	10%	Minima € 2.500,00	€ 500.000,00
Impiego fuochi artificiali	Nessuno	Minima € 2.500,00	€ 150.000,00
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	20%	€ 10.000,00	€ 1.000.000,00

Calcolo del premio		
Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito ed acquisito
€000.000,00=	‰	€.....=

La Società

Il Contraente

Dichiarazione del contraente Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di assicurazione qui sotto richiamati:

- Art. 06 - Variazioni di rischio
- Art. 07 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 16 - Obblighi del contraente in caso di sinistro
- Art. 10 - Foro competente
- Art. 13 - Altre Assicurazioni
- Art. 23 - Validità Territoriale
- Art. 25 – Precisazioni sulla qualifica di Terzo
- Art. 26 – Esclusioni
- Art. 28 – Limitazione ed esclusioni embarghi e sanzioni
- Art. 29 – Franchigia e SIR
- Art. 31 – Massimali, Limiti di risarcimento e Calcolo del Premio

La Società

Il contraente